

Senato della Repubblica

Legislatura 17

Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07840

Atto n. 4-07840

Pubblicato il 18 luglio 2017, nella seduta n. 861

[PALERMO](#) , [LANIECE](#) , [PUPPATO](#) , [ORELLANA](#) , [SUSTA](#) , [FRAVEZZI](#) , [ZELLER](#) , [LO GIUDICE](#) , [DALLA ZUANNA](#) , [ANGIONI](#) , [PAGLIARI](#) , [MALAN](#) , [PETRAGLIA](#) , [MORRA](#) , [BENCINI](#) , [MANCONI](#) , [FERRARA Elena](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

sinora i tibetani residenti in India, privi di cittadinanza per impossibilità di acquisire la cittadinanza indiana, sono stati dotati dall'Unione indiana di un documento speciale, l'*identity certificate*, che permette loro di ricevere un visto di ingresso in gran parte dei Paesi europei, americani e asiatici;

finora la Repubblica italiana è sempre stata tra i Paesi, che hanno coraggiosamente rifiutato ogni imposizione, e, nonostante le numerose minacce di rottura dei rapporti diplomatici da parte della Repubblica Popolare Cinese, ha concesso ingressi e visite al Dalai Lama e alla comunità di esuli dal Tibet che vive in India;

considerato che:

da qualche tempo l'Ambasciata e i Consolati italiani in India, non possono più rilasciare visti d'ingresso in Italia ai tibetani residenti in India che non abbiano un regolare passaporto indiano, ma solo un *identity certificate* per tibetani;

la notizia che non verranno più accettate richieste di visti per richiedenti tibetani in possesso dell'*identity certificate*, pubblicata sul sito *web* del Consolato generale d'Italia a Mumbai è recente e datata 18 maggio 2017;

secondo le informazioni del Centro visti della Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero in indirizzo, l'unico modo per concedere l'ingresso in Italia a chi non sia titolare di un documento valido è il rilascio di un visto a validità territoriale limitata che consente l'ingresso solo in Italia e che viene apposto su un apposito lasciapassare;

si tratta di una misura eccezionale che l'Ambasciata italiana in India deve valutare caso per caso a seguito di una verifica sulla sussistenza di motivi umanitari o di interesse nazionale, ovvero in presenza di obblighi internazionali (art. 25.1 del Regolamento (CE) n. 810/2009, Codice europeo dei visti);

considerato altresì che con questa decisione in termini pratici l'Italia sbarra le porte a un piccolo e pacifico gruppo di persone dall'importante ruolo simbolico, che da decenni viene in Italia su invito di università, istituti di ricerca, centri culturali, religiosi e fondazioni,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il cambiamento di atteggiamento da parte dell'Ambasciata e dei Consolati italiani in India nei confronti dei tibetani rifugiati in India e in particolare del rifiuto di concedere il visto di ingresso in Italia ai tibetani rifugiati in India e muniti di un *identity certificate*;

se vi siano stati recenti sviluppi relativi ai rapporti diplomatici che abbiano indotto alla cessazione del riconoscimento dell'*identity certificate* per tibetani rifugiati in India e quali essi siano;

se le restrizioni siano irrevocabili o se la cessazione del riconoscimento dell'*identity certificate* per tibetani sia temporanea e in tal caso quale ne sia la durata e a quali condizioni sia subordinata;

se e quali passi il Governo italiano e in particolare il Ministero in indirizzo intenda compiere per risolvere il problema illustrato.